

# **REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DI BORSE LAVORO VOLTE ALLA PROMOZIONE SOCIALE**

## **Art. 1 - FINALITA'**

Il presente Regolamento, nell'ambito delle politiche volte a favorire l'integrazione sociale del cittadino, intende disciplinare lo strumento delle Borse Lavoro al fine di contribuire ad assicurare adeguate condizioni di vita, a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno utilizzo delle risorse personali, a contrastare ed eliminare stati di bisogno disagio o emarginazione.

## **Art. 2 – OBIETTIVI**

La Borsa Lavoro è uno strumento educativo formativo volto al superamento delle difficoltà di inserimento /reinserimento sociale e lavorativo nell'ottica di un possibile recupero della persona e del suo nucleo familiare su un piano globale. Tramite la Borsa Lavoro si vuole tendere alla risoluzione di condizioni di indigenza, si intende fornire l'opportunità di sperimentare e affinare, in condizioni protette, le proprie capacità lavorative e motivare alla ri-professionalizzazione.

## **Art. 3 – DESTINATARI**

I destinatari della misura sono soggetti maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- essere residente nel Comune di Passignano di Prato e in Italia da almeno due anni;
- essere in possesso di attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità;
- essere disoccupati o inoccupati privi di qualsiasi forma di ammortizzatore sociale (godibilità, disoccupazione, cassa integrazione, ecc..) e che non hanno maturato il diritto alla pensione.

Dovrà trattarsi sempre di adulti, con scarsa rete sociale, seguiti dai Servizi Sociali anche con protratta dipendenza economica da questi, a rischio di emarginazione e disadattamento e in condizioni di disagio personale, familiare, ed economico.

Sono esclusi dalla possibilità di accedere alla Borsa Lavoro coloro che sono già coinvolti in altri progetti di inserimento lavorativo nonché persone in carico ai Servizi specifici e/o specialistici (Sert, Sil, CSM...).

Non possono accedere a tale intervento coloro a carico dei quali sia stata accertata negligenza o malafede nel portare a termine precedenti compiti o progetti in collaborazione con l'Ente.

## **Art. 4 – DURATA**

Ogni progetto di Borsa Lavoro avrà la durata di quattro mesi e per un massimo di 20 ore settimanali.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere la proroga della Borsa Lavoro per un massimo di ulteriori quattro mesi previa relazione dell'Assistente Sociale.

#### **Art. 5 – PROGETTO**

L'Assistente Sociale, dopo aver valutato l'opportunità di attuare tale misura ad un determinato utente ed aver verificato la presenza dei requisiti di cui all'art. 3, acquisisce l'istanza su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Amministrativo Sociale corredata da dichiarazione di iscrizione al Centro per l'Impiego di Udine e ne verifica i requisiti.

L'Assistente Sociale, e/o l'Amministrazione Comunale, individua l'operatore economico/Associazione/Ente disposto ad ospitare il borsista.

La proposta di progetto di Borsa Lavoro predisposta dall'Amministrazione Comunale e contenente gli obblighi tra le parti verrà successivamente sottoscritta dalle stesse.

Il progetto dovrà contenere in particolare l'indicazione della sede, la durata, le giornate e gli orari delle attività, le mansioni ed eventuali altre prescrizioni. In nessun caso il progetto dovrà prevedere attività rischiose. Il progetto, contenente il costo presunto, verrà trasmesso all'Amministrazione Comunale per l'assunzione degli impegni di spesa.

#### **Art. 6 – QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO CON L'OPERATORE ECONOMICO/ASSOCIAZIONE/ENTE**

Il rapporto instaurato tra operatore economico/Associazione/Ente e cittadino non si configura come rapporto di lavoro né subordinato né di natura autonoma.

#### **Art. 7 – COSTO DEL PROGETTO**

L'Amministrazione Comunale liquiderà quanto dovuto a seguito di ricevimento del foglio ore debitamente firmato dall'interessato e controfirmato dall'operatore economico/Associazione/Ente. L'ammontare è pari a 350,00 € mensili per un massimo di 20 ore settimanali e potrà essere riparametrato in base alle ore effettivamente svolte tenendo presente anche le eventuali assenze non validamente giustificate all'Assistente Sociale.

L'importo del sostegno economico potrà essere aumentato annualmente dalla Giunta Comunale.

La Borsa Lavoro preclude l'accesso ad ogni altro contributo continuativo proprio dell'Amministrazione Comunale, nel periodo di vigenza del progetto, salvo la possibilità di un intervento straordinario esclusivamente per situazioni gravi ed urgenti.

#### **Art. 8 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

L'Amministrazione Comunale provvederà ad assicurare l'avvio del progetto attraverso:

- il raccordo con l'interessato, l'operatore economico/Associazione/Ente;

- la comunicazione in via telematica (mediante l'utilizzo del sistema ADELIN) dell'attivazione della Borsa Lavoro entro 24 ore dal suo inizio;
- la verifica dell'idoneità fisica del soggetto mediante visita con il medico del lavoro dell'Ente;
- l'attivazione della copertura assicurativa INAIL e polizza RCT a favore dell'interessato a cura dell'ufficio Ragioneria;
- il monitoraggio dell'andamento del progetto da parte dell'Assistente Sociale;
- l'erogazione del sostegno economico mensile dovuto per la Borsa Lavoro in seguito alla presentazione del foglio presenze sottoscritto dal beneficiario e dall'operatore economico/Associazione/Ente.

#### **Art. 9- OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

I destinatari degli interventi sono tenuti a:

- svolgere personalmente le mansioni previste ed attenersi alle disposizioni impartite dai referenti del progetto;
- sottoscrivere quotidianamente un foglio di presenze, controfirmato dal referente dell'operatore economico/Associazione/Ente, che dovrà essere recapitato al Servizio Sociale entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento a cura dell'interessato stesso;
- comunicare con tempestività al Servizio Sociale i motivi dell'eventuale impedimento a prestare la propria attività e in caso di malattia presentare il certificato medico entro 48 ore all'Amministrazione Comunale;
- mantenere rapporti continuativi con il Servizio Sociale per la realizzazione del progetto individualizzato.

#### **Art. 10 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO/ASSOCIAZIONE/ENTE**

L'operatore economico/Associazione/Ente provvede all'attuazione del progetto d'inserimento lavorativo così come sottoscritto dalle parti attraverso:

- l'individuazione di un proprio referente che gestisca i rapporti con l'utente e i Servizi Sociali del Comune;
- la sottoscrizione del foglio presenze del borsista;
- l'aggiornamento all'Assistente Sociale sull'andamento dell'inserimento lavorativo con risposta ad eventuali chiarimenti richiesti dall'Assistente Sociale al fine di superare eventuali difficoltà;
- l'attuazione nei confronti dell'utente degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 in materia di miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo allo stesso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- il rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

#### **Art. 11 - REVOCA E RINUNCIA**

L'Amministrazione Comunale può revocare, su segnalazione dell'Assistente Sociale, in qualsiasi momento la misura in oggetto ed il conseguente contributo per:

- gravi inosservanze nell'esecuzione del progetto di lavoro segnalate dall'operatore economico/Associazione/Ente;
- comportamenti inadeguati sia nei confronti dell'operatore economico/Associazione/Ente sia dell'Amministrazione Comunale.

In tale ipotesi il sostegno economico sarà erogato in base ai giorni di effettiva presenza lavorativa. L'Amministrazione Comunale può altresì revocare l'intervento per intervenuta inidoneità dell'operatore economico/Associazione/Ente.

L'intervento può, infine, concludersi per rinuncia scritta dell'interessato. Anche in tale caso il contributo sarà erogato in base ai giorni di effettiva presenza lavorativa.

### **Art. 13 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

Al richiedente non potranno essere concessi contributi economici qualora la Borsa Lavoro sia stata revocata per causa a lui imputabile o vi abbia rinunciato senza giustificati motivi, per 12 mesi dalla revoca o rinuncia a meno che non siano necessari per situazioni gravi ed urgenti.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera Consiliare di approvazione.